

STATUTO

**"E.V.A. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE" -
E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA MARIA CAPUA VETERE CE
VIA JAN PALACH CENTRAL PARK 10

Numero REA: CE - 192237

Codice fiscale: 01158390623

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA	
	"E.V.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - E.T.S	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1	
	Costituzione e denominazione	
	È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel	
	Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) la Società	
	Cooperativa denominata:	
	"E.V.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - E.T.S	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI c.c.	
	e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	La società ha sede nel Comune di Santa Maria Capua Vetere	
	(CE), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione	
	eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.	
	111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di	
	sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel	
	territorio nazionale, di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e	
	di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Articolo 2	
	Durata	

	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030	
	(duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3	
	(Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire	
	è quello dell'interesse generale della comunità, dalla	
	promozione umana all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso la gestione di servizi socio - sanitari,	
	assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a)	
	della legge N. 381/91 e del D.lgs. 117/2017.	
	3.3. La Cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare alle	
	socie i continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire	
	al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo	
	mutualistico, le socie possono instaurare con la	
	Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto mutualistico di lavoro.	
	3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei	

	rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono	
	stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel	
	rispetto del principio di parità di trattamento di cui	
	all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze	
	previste per l'Assemblea straordinaria.	
	3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	ARTICOLO 4	
	OGGETTO	
	4.1 La cooperativa, retta con i principi della mutualità	
	anche ai fini tributari, senza scopo di lucro, si propone il	
	conseguimento delle proprie finalità mediante la	
	realizzazione di iniziative volte a:	
	- contrastare qualsiasi forma di violenza e abuso nei	
	confronti delle donne e dei minori;	
	- promuovere l'esercizio dei diritti civili fondamentali;	
	- promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e	
	dell'adolescenza;	
	- favorire la valorizzazione nel rispetto di ogni diversità,	
	delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche.	
	In particolare, essa individua quali ambiti di intervento:	
	- la sperimentazione e l'innovazione di nidi e servizi	
	socio-educativi per la prima infanzia finalizzati	
	all'educazione alle differenze, e alla prevenzione di	
	stereotipi di genere;	

	- la collaborazione con istituti ed enti pubblici o privati	
	che richiedessero i servizi della cooperativa;	
	- la promozione di attività di ricerca di particolare	
	interesse sociale svolta direttamente o affidata ad istituti	
	universitari o enti di ricerca;	
	- l'attivazione e la gestione di centri antiviolenza e di	
	case di accoglienza per donne maltrattate e per i loro figli	
	minori.	
	Detti centri e case, secondo la prassi consolidata della	
	politica delle donne, sono preposti:	
	- al recupero della dignità e dell'autonomia delle donne	
	accolte anche attraverso specifiche iniziative di	
	inserimento lavorativo e la realizzazione di attività	
	produttive e commerciali finalizzate alla diretta occupazione	
	delle donne in uscita dai percorsi di violenza;	
	- alla messa a punto di pratiche per contrastare la cultura	
	della violenza maschile contro le donne;	
	- all'elaborazione di strategie di intervento flessibili e	
	concordate di volta in volta con il consenso della donna;	
	- all'esercizio di attività rivolte a prevenire e contrastare	
	la prostituzione coatta;	
	- alla promozione di azioni di sostegno per la realizzazione	
	di un'efficace prevenzione delle situazioni di crisi e di	
	rischio psicosociale dei minori vittime di violenza assistita	
	e violenza diretta, anche mediante il potenziamento dei	

6 di 49

	legge 328/00 e successive modifiche, alla pianificazione	
	degli interventi e delle politiche sociali emanati ed attuati	
	dagli organi ed istituzioni competenti, dai piani	
	sociosanitari, dagli ambiti e dai piani sociali territoriali.	
	La cooperativa si orienta verso tali scopi, realizzando e	
	gestendo stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto	
	terzi, incluso gli enti pubblici, quali Comuni, Province,	
	Regioni e Asl, Enti Privati, aziende e Fondazioni, di:	
	- interventi sociali, culturali, educativi, formativi, di	
	prevenzione, di informazione e orientamento;	
	- strutture residenziali, semiresidenziali e Centri	
	antiviolenza da destinare a servizi di accoglienza e di	
	diffusione culturale;	
	- nidi e servizi socio-educativi per minori finalizzati	
	all'educazione alle differenze;	
	- programmi didattici per corsi di formazione professionale,	
	per l'aggiornamento di esperti e professionisti che operano	
	nel campo delle politiche sociali;	
	- attività di sensibilizzazione del territorio e delle	
	istituzioni tese a creare maggiore consapevolezza e	
	disponibilità nei confronti dei diritti delle donne,	
	attraverso convegni, incontri, seminari, dibattiti;	
	- studi e ricerche nei settori d'intervento della cooperativa.	
	La cooperativa potrà progettare ed attivare forme di altra	
	economia, solidali e responsabili, attente ai diritti dei	

8 di 49

	tisane e frutta essiccata, verdure sott'olio e sott'aceto;	
	bomboniere, gadget, ecc. il tutto anche attraverso il	
	commercio al dettaglio e all'ingrosso;	
	- svolgere attività di collaborazione con giornali, riviste e	
	periodici, organizzazioni internazionali e nazionali,	
	attività di stampa, pubblicazione e diffusione di scritti ed	
	opere attinenti all'attività dello scopo sociale.	
	Inoltre la cooperativa sarà orientata a promuovere e favorire:	
	- esperienze di formazione professionale e di orientamento	
	nell'ambito e nel rispetto delle normative Regionali,	
	Nazionali e Comunitarie vigenti in materia, attraverso	
	progetti finalizzati all'attuazione degli scopi sociali;	
	- la qualificazione, l'aggiornamento e la formazione delle	
	socie, delle dipendenti, delle utenti del servizio e degli	
	operatori pubblici, privati e del volontariato;	
	- attività nel settore sportivo e ricreativo.	
	4.3 La cooperativa potrà chiedere in concessione o comunque	
	acquisire ed amministrare, da enti locali, pubblici, privati,	
	ecc. , terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti	
	per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le	
	operazioni e le iniziative che possono tornare utili al	
	raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti	
	direttamente o indirettamente ai medesimi.	
	Potrà ancora:	
	- stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni	

	per tutte le attività di produzione di beni e servizi	
	connessi allo scopo sociale;	
	- avvalersi di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli	
	previsti dalla normativa della comunità europea;	
	- promuovere o partecipare a enti, società, consorzi,	
	preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi	
	scopo di coordinamento e di facilitazione per l'accesso al	
	credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e	
	fideiussioni;	
	- promuovere e partecipare a progetti transnazionali, europei	
	e di cooperazione internazionale sui temi e specificati nel	
	presente articolo.	
	4.4 La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie o utili alla realizzazione degli scopi o comunque	
	sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.	
	4.5 La cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le	
	modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	4.6 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	

	civile.	
	4.7 La cooperativa potrà stipulare contratti e convenzioni	
	con enti e istituti per la prestazione di servizi connessi	
	allo scopo sociale.	
	TITOLO III	
	SOCIE COOPERATRICI	
	Articolo 5	
	5.1 Il numero delle socie è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere socie tutte le donne aventi la capacità di	
	agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività volontaria, lavorativa o professionale.	
	5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione	
	della socia all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi delle socie, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4 Le aspiranti socie devono essere in possesso di adeguate	
	capacità professionali nei settori in cui la cooperativa	
	opera, condividendone valori e scopi perseguiti con	
	l'esercizio dell'attività mutualistica. Inoltre, le nuove	
	ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio	

	mutualistico in favore delle socie preesistenti.	
	5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	socie cooperatrici anche elementi tecnici ed amministrativi,	
	in numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	dell'impresa sociale.	
	5.6 Possono essere ammesse altresì nella compagine societaria	
	le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non	
	siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette	
	alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o	
	i cui interessi non siano in contrasto con quelli della	
	cooperativa.	
	5.7 Non possono essere socie coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che,	
	secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di socie cooperatrici)	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi socie	
	cooperatrici (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art.	
	5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a. alla loro formazione professionale;	
	b. al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	

coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

a. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

b. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

c. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.5 Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto

	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal	
	presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	

	dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammessa come socia dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	

	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socia altri documenti ad integrazione di quelli sopra	
	elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti	
	dal precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	

mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro delle socie.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dalle Amministratrici, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Le Amministratrici, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuove socie.

Articolo 8

Obblighi delle socie

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, le socie sono obbligate:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto, in conformità ai limiti di legge;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea

	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio delle socie ha effetto dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Articolo 9	
	Perdita della qualità di socia	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte della socia.	
	Articolo 10	
	Recesso della socia	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere la	
	socia:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	

	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve	
	esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione	
	può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste	
	ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 11	
	Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	

	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali	
	o le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva	
	la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio	
	un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	e) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto	
	di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine	
	alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i	
	soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed	
	ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in	
	essere comportamenti tali da compromettere il vincolo	
	fiduciario su cui si basa il rapporto sociale;	
	f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	

	permanenza in società, disertando senza giustificato motivo	
	espresso in forma scritta a quattro Assemblee consecutive;	
	g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione agli organismi di conciliazione ed eventualmente	
	al collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel	
	termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	della socia, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Articolo 12	
	Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate alle socie destinatarie mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra	
	le socie e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione degli organismi conciliativi e eventualmente	
	del Collegio arbitrale regolati dagli artt. 39, 40 e seguenti	
	del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	

	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 13	
	Liquidazione della quota	
	Le socie recedute od escluse hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 14	
	Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	secondo e terzo comma, c.c..	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Articolo 15	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	delle socie recedute od escluse o degli eredi della socia	

	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 (due)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 c.c..	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 16	
	Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della Legge n. 59 del 31	
	gennaio 1992.	
	Articolo 17	
	Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per	
	potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21 lett a),	
	n. 2 del presente Statuto.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di euro 100,00	
	(cento).	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	euro 1.000,00 (mille).	
	Articolo 18	
	Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	

	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Articolo 19	
	Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci cooperatori;	

	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	
	dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	

	Articolo 20	
	Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 21	
	Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	

	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Articolo 22	
	Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	

	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Articolo 23	
	Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	

	al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 24	
	Ristorni	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di	

ristorno a favore delle sole socie prestatrici, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della

Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 25

Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea delle socie;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo (collegiale o monocratico), se

	nominato;	
	d) l'organo a cui è attribuita la revisione legale dei conti	
	(revisore o società di revisione), se nominato.	
	Articolo 26	
	Assemblea	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R,	
	o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, quale raccomandata a mano,	
	l'e-mail, posta elettronica certificata ordinaria, inviata o	
	consegnata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale	
	o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 27	
	Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	

	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo	
	(sia esso monocratico o collegiale) e in caso di collegio	
	procede alla nomina del Presidente del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni, compreso il regolamento di	
	cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dell'organo di controllo (sia esso monocratico o collegiale);	
	10) eroga, compatibilmente alla situazione economica	
	dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle	
	lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n. 142 del 2001;	
	11) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per	
	farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e)	
	dalla Legge n. 142 del 2001;	
	12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	

	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 8 (otto) deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta all'Organo amministrativo.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Articolo 28	
	Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	

	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 29	
	Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 30	
	Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; per i soci sovventori	
	si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Articolo 31	
	Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dalla presidente dell'Organo	

	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Articolo 32	
	Amministrazione	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da tre a	
	undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	Tutti gli amministratori, ad esclusione di quelli la cui	
	eventuale nomina è riservata ai soci sovventori, debbono	
	essere designati esclusivamente tra i soci cooperatori.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;	
	in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	L'Assemblea straordinaria potrà approvare un apposito	
	regolamento per la nomina degli Amministratori, che ammetta	
	criteri di designazione particolari ai sensi dell'art. 2368,	
	1° comma ultimo periodo del codice civile, idonei a	

	valorizzare un miglior coordinamento del gruppo dei	
	consiglieri da eleggere, attraverso l'adozione di	
	accorgimenti diversi quali - a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo - il voto di lista o il voto cumulativo.	
	Gli Amministratori durano in carica per un periodo non	
	superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito	
	dall'Assemblea all'atto della nomina. Essi decadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Articolo 33	
	Competenze e poteri dell'Organo amministrativo	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381, quarto comma, c.c., dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	È nei compiti del Presidente convocare l'Organo	

	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Articolo 34	
	Convocazioni e deliberazioni	
	L'Organo amministrativo è convocato dalla Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo raccomandata a	
	mano, o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo sms,	
	in modo che gli Amministratori ed l'organo di controllo ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	b) che sia effettivamente possibile al presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	

	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed l'organo di controllo (sia esso	
	collegiale o monocratico), ove nominato.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori	
	presenti, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società per	
	almeno cinque anni. In caso di richiesta di un	
	amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve	
	deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il	
	presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa	
	l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché	
	tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle	
	materie da trattare.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	

	del consenso espresso per iscritto.
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a
	particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun
	amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia
	assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
	La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per
	iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con
	chiarezza:
	- l'argomento oggetto della decisione;
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;
	- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti,
	e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della
	loro contrarietà o astensione.
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della
	decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine
	suddetto viene considerata come voto contrario.
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una
	dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e
	chiaro
	riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale
	il consigliere consenziente dichiara di essere
	sufficientemente informato. I consensi possono essere

	trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede	
	della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto	
	giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi	
	della maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli	
	amministratori, all'organo di controllo e revisore, se	
	nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi consiglieri.	
	Articolo 35	
	Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione	
	approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei modi	
	previsti dall'art. 2386 c.c., purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza	
	dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere	

	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio	
	di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo	
	in carica fino alla sostituzione.	
	Articolo 36	
	Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari	
	cariche.	
	Articolo 37	
	Rappresentanza	
	Il Presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione, previa	
	apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire	

	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 38	
	Organo di controllo	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore	
	legale dei conti. Nel caso di nomina dell'Organo di controllo,	
	spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica	
	o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art.	
	2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione lega-	
	le dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica	
	l'art. 2477 c.c..	
	In particolare, in caso di scelta per l'organo di controllo	
	collegiale, questo è composto da tre Sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati dall'Assemblea, la quale designa altresì	
	il presidente. L'Assemblea determina anche gli eventuali	
	compensi e indennità dei Sindaci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della loro carica.	
	I Sindaci devono avere i prescritti requisiti di legge.	
	L'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico)	
	vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in	

	particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo	
	comma del codice civile, l'Assemblea può affidare al Collegio	
	sindacale (o al sindaco unico) la revisione legale dei conti	
	sulla società. In questo caso, i componenti del Collegio	
	sindacale (o il sindaco unico) devono avere i prescritti	
	requisiti di legge.	
	L'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico), in	
	occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve	
	indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art.	
	2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.	
	Al di fuori del caso di cui sia attribuita al Collegio	
	sindacale (o al sindaco unico), la revisione legale dei conti	
	è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società	
	di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	L'incarico di revisione ha durata di tre esercizi, con	
	scadenza alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico. Si applicano tutte le norme di legge vigenti	
	in materia.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	Articolo 39	
	Scioglimento anticipato	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 40	
	Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	oci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 59 del 31	
	gennaio 1992.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 41	
	Regolamenti	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi	
	i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	

	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art. 28.	
	Periodicamente l'Assemblea dovrà verificare la congruità del	
	regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella	
	Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali	
	modifiche che si rendessero necessarie.	
	Articolo 42	
	Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare ai sensi dell'art. 2514 la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	

48 di 49

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 5 DEL
D.LGS. 82/2005. COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AD USO REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE M.U.I.